



città di montebelluna

BANDO DI CONCORSO ANNO 2024 PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

- Approvato con Determinazione Dirigenziale n. 627 del 30.07.2024 -

Il Comune di Montebelluna indice il presente **bando di concorso per l'anno 2024** per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili o saranno ultimati nel Comune nel periodo di efficacia della graduatoria, escluse eventuali riserve di alloggi disposte ai sensi della Legge Regionale 3 novembre 2017, n. 39.

Il Comune provvede alla pubblicazione del presente bando, dandone la massima pubblicità, a livello regionale, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge in materia di trasparenza e pubblicità.

Coloro i quali hanno già presentato istanza nell'anno precedente sono tenuti a ripresentare la domanda nei termini e con le modalità previste dal presente bando.

Sono tenuti altresì a presentare domanda tutti gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica titolari di assegnazioni e/o contratti di locazione provvisori.

Non è ammessa la partecipazione a più bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi ERP nella Regione del Veneto nello stesso anno solare.

La scadenza del bando è fissata per il giorno 31.10.2024.

1) Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica (art. 25 L.R. n. 39/2017)

1. La partecipazione al bando di concorso è consentita per un unico ambito territoriale a:

- a) cittadini italiani;
- b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";
- c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo";
- d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";
- e) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

2. I richiedenti devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza anagrafica nel Veneto alla data di scadenza del bando¹;
- b) non essere stati condannati per il reato di “Invasione di terreni o edifici” di cui all’articolo 633 del codice penale, nei precedenti cinque anni;
- c) non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all’estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest’ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n.76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”;
- d) non essere stati assegnatari in proprietà immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l’alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell’assegnatario;
- e) situazione economica del nucleo familiare, rappresentata dall’ISEE-ERP 2023 del valore non superiore ad €22.615,00 (aggiornato con Decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa Edilizia n. 17 del 20/02/2024);
- f) non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato.

I requisiti devono essere posseduti in capo al richiedente, nonché, limitatamente ai requisiti di cui al comma 2, lettere b), c), d), f) anche in capo agli altri componenti il nucleo familiare, sia alla data di scadenza del bando di concorso, che al momento della assegnazione dell’alloggio e stipulazione del contratto di locazione e devono permanere per l’intera durata dello stesso. Il requisito di cui al comma 2), lettera e) deve sussistere alla data della assegnazione dell’alloggio e stipulazione del contratto di locazione con riferimento al valore dell’ISEE-ERP per l’accesso, vigente in tale momento.

Per nucleo familiare si intende la famiglia che occuperà l’alloggio costituita dai coniugi o dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 2 della legge 20 maggio 2016, n. 76, o da una sola persona, nonché dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi ed affiliati conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare i conviventi di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, gli ascendenti, i discendenti e i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Per il cittadino di Paese non appartenente all’Unione europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i soggetti per i quali è stato ottenuto il ricongiungimento in conformità alla normativa statale vigente.

2) ISEE-ERP (art. 27 L.R. n. 39/2017)

La situazione economica del nucleo familiare è stabilita da uno specifico indicatore della situazione economica equivalente denominato ISEE-ERP, disciplinato dall’art. 27 della L.R. 39/2017 e calcolato secondo le modalità di cui all’art. 7 del regolamento regionale n. 4/2018, approvato con DGR n. 1119 del 31.07.2018 e dalle successive specifiche di cui alla DGR n. 272 del 08.03.2019. Il calcolo

¹ La Corte Costituzionale, con sentenza n. 67 depositata in data 22.04.2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25, comma 2, lettera a), della Legge della Regione Veneto 3 novembre 2017, n. 39 (Norme in materia di edilizia residenziale pubblica) «residenza anagrafica nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni, fermo restando che il richiedente deve essere, comunque, residente nel Veneto alla data di scadenza del bando di concorso» limitatamente alle parole «nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni, fermo restando che il richiedente deve essere, comunque, residente».

dell'ISEE-ERP si effettuerà al momento della presentazione della domanda o accedendo al sito <https://erp.regione.veneto.it>.

Qualora la composizione del nucleo presente nell'ISEE ordinario in corso di validità non corrisponda a quello del nucleo familiare che concorre per il presente Bando, al momento della presentazione della domanda verrà calcolato un particolare valore ISEE denominato "NFam estratto". L'ISEE "NFam estratto" si ottiene aggregando i valori IRS e ISP della DSU (convalidate dall'INPS) delle persone che compongono, o comporranno, il nucleo familiare che partecipa al Bando, modificando di conseguenza la scala di equivalenza. Partendo dal valore ISEE "NF estratto" si procede a calcolare l'ISEE-ERP, utilizzando la procedura di cui sopra. L'ISEE "NF estratto" può essere calcolato utilizzando il simulatore presente nel sito dell'INPS <https://servizi2.inps.it/servizi/liseeriforma/FrmSimHome.aspx>.

3) Condizioni per l'attribuzione dei punteggi (art. 28 L.R. n. 39/2017)

La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è formata sulla base dei punteggi definiti dal regolamento di cui all'articolo 49, comma 2, della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, approvato con D.G.R. n. 1119 del 31/07/2018 e attribuiti con riferimento alle seguenti condizioni del nucleo familiare. Detti punteggi sono attribuiti anche sulla base dei dati personali e sensibili ai sensi dell'art. 4, 1° comma D.lgs. 30 giugno 2003 n° 196, e degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo GDPR 2016/679, indispensabili per acquisire il riconoscimento delle condizioni oggettive e soggettive:

Condizioni soggettive:

a) situazione economica disagiata, stabilita sulla base dell'indicatore ISEE-ERP:	
- indicatore ISEE-ERP da 00,00 a 2.000,00	punti 5
- indicatore ISEE-ERP da 2.000,00 a 10.000,00	punti da 5 a 1
b) presenza di persone anziane di età:	
- compresa fra anni 65 e anni 75	punti da 1 a 3
- oltre i 75 anni	punti 3
c) presenza di persone con disabilità:	
1. presenza di persone con percentuale di invalidità superiore ai due terzi (*)	punti 3
2. presenza di persone portatrici di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/92 (*)	punti 5
<i>(*) Le condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) non sono cumulabili.</i>	
d) genitore solo con figli a carico:	
1. per figli minorenni:	
- da 1 a 3	punti da 2 a 5
- oltre i tre figli	punti 5
2. per figli maggiorenni:	
- da 1 a 3	punti da 1 a 3
- oltre i tre figli	punti 3
e) nucleo familiare di nuova formazione costituito da coppie che abbiano contratto matrimonio e coppie che si trovino nelle condizioni di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando oppure che il matrimonio, l'unione civile o la convivenza avvenga prima dell'assegnazione dell'alloggio:	
1. senza figli	punti 3
2. con figli minori di età inferiore a quattro anni	punti 7
3. con figli minori di età superiore a quattro anni	punti 5
f) residenza anagrafica o attività lavorativa nel Veneto:	

- da dieci a trenta anni	punti da 2 a 7
- oltre i trenta anni	punti 7
g) emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza	punti 2
h) anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva negli ultimi dieci anni da 1 a 5 anni	punti da 1 a 5

Condizioni oggettive:

a) condizioni abitative improprie dovute a:	
1. dimora procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica debitamente certificata dall'ente che ha assegnato la dimora	punti 10
2. coabitazione con altro o più nuclei familiari	punti 1
3. presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio	punti 2
4. sovraffollamento, documentato da certificato dell'autorità competente di data non anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando: da tre a quattro persone a vano utile (esclusa la cucina se inferiore a mq. 14)	punti da 2 a 4
5. alloggio antigienico	punti 2
b) rilascio di alloggio a seguito di provvedimento esecutivo, non intimato per inadempienza contrattuale fatte salve le cause di morosità incolpevole previste dalla normativa vigente, o altra condizione che renda impossibile l'uso dell'alloggio, debitamente documentate	punti 12
c) mancanza di alloggio da almeno un anno	punti 14

Ulteriori condizioni stabilite dal Comune, in relazione a fattispecie diverse da quelle previste dall'art. 28, comma 2, della L.R. n. 39/2017 con riferimento a particolari situazioni presenti nel proprio territorio (D.C.C. n. 35/2019):

1. residenza continuativa del richiedente nel Comune di Montebelluna da oltre 2 anni e inferiore a 5 anni alla data di pubblicazione del bando:	punti 5
2. residenza continuativa nel Comune di Montebelluna da oltre 5 anni e inferiore a 10 anni alla data di pubblicazione del bando:	punti 6
3. residenza continuativa nel Comune di Montebelluna da oltre 10 anni e inferiore a 20 anni alla data di pubblicazione del bando:	punti 7
4. residenza continuativa nel Comune di Montebelluna da oltre 20 anni alla data di pubblicazione del bando:	punti 8

le condizioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4) non sono cumulabili.

Riserve:

- una percentuale del dieci per cento (10%) degli alloggi da assegnare annualmente alle finalità di cui all'articolo 44 della L.R. n. 39/2017, ovvero per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa;
- una percentuale dell'otto per cento (8%) degli alloggi da assegnare annualmente alle finalità di cui all'articolo 30 della L.R. n. 39/2017, ovvero a favore delle famiglie costituite da un unico genitore, con uno o più figli a carico, giovani coppie, in favore di coloro che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età;
- una percentuale del dieci per cento (10%) degli alloggi da assegnare annualmente a favore delle Forze dell'ordine in servizio nel Veneto, sulla base di uno specifico bando, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del Regolamento n. 4/2018.

4) Modalità per la presentazione delle domande di assegnazione

Le domande potranno essere presentate direttamente on-line sul portale della Regione del Veneto <https://erp.regione.veneto.it> tramite autenticazione SPID (sistema pubblico di identità digitale) - se non si è in possesso di credenziali SPID, è possibile visitare la pagina <https://www.spid.gov.it/richiedi-spid> e attivarlo da uno degli identity provider certificati;

Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 da parte del richiedente e dei requisiti di cui alle lettere b), c), d) ed f) del comma 2 del medesimo articolo da parte dei componenti il suo nucleo familiare, sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Il requisito di cui al comma 2, lettera e) dell'articolo 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, deve essere documentato con dichiarazione unica sostitutiva ISEE relativa all'ultima dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2014 ed al conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante "Regolamento concernente la revisione e le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)".

Il Comune di Montebelluna non fornirà assistenza alla compilazione on line delle domande presentate autonomamente mediante il Portale ERP della Regione Veneto. Per i soli richiedenti residenti nel Comune di Montebelluna è fornita assistenza alla compilazione e al caricamento della domanda nel Portale regionale ERP tramite il supporto dell'Ufficio Casa.

Il richiedente al momento della compilazione della domanda presso l'Ufficio Comunale deve essere munito dei seguenti documenti in originale:

- **documento di identità** in corso di validità proprio e di tutti i componenti del nucleo familiare;
- **titolo per il soggiorno in Italia** proprio e di tutti i componenti del nucleo familiare (se provenienti da paesi terzi). Nel caso in cui il permesso di soggiorno sia biennale è obbligatorio presentare un contratto di lavoro e/o un documento che attesti un lavoro subordinato o autonomo;
- **ISEE** con allegata DSU in corso di validità.

Sulle domande dovrà essere apposta una **marca da bollo da €16,00**. Sarà pertanto necessario acquistare una marca da bollo destinata esclusivamente alla presentazione della domanda e comunicare all'Amministrazione il numero identificativo (seriale).

Documentazione indispensabile per attestare condizioni oggettive e soggettive ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi:

- a) documentazione attestante le condizioni di antigienicità, sovraffollamento dell'alloggio occupato o la presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio (*);
- b) documentazione attestante il matrimonio o dichiarazione d'impegno a contrarre matrimonio per i nubendi fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016 n.76;
- c) documentazione attestante la presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare rilasciato da parte degli organi competenti (*);
- d) documentazione attestante la condizione di emigrato;
- e) provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio, non intimato per inadempienza contrattuale (*);
- f) verbale di conciliazione giudiziaria (*);
- g) ordinanza di sgombero (*).

I documenti contrassegnati con asterisco (*) non possono essere resi mediante autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000; TUTTI GLI ALTRI DOCUMENTI POTRANNO ESSERE REDATTI SOTTO FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'interessato direttamente in presenza del dipendente addetto.

Si precisa che il Comune di Montebelluna non può essere ritenuto responsabile di eventuali malfunzionamenti o disservizi della Piattaforma regionale ERP. Resta quindi a totale carico del richiedente l'inserimento, in autonomia, dei dati nel portale ERP, entro il termine indicato, così come la fissazione dell'appuntamento per i richiedenti residenti nel Comune di Montebelluna nel rispetto delle disponibilità indicate dall'Ufficio competente.

L'Ufficio Casa del Comune di Montebelluna, c/o Casa Roncato – Largo X Martiri 2, per tutta la durata del bando, osserverà i seguenti orari di apertura al pubblico:

- **Lunedì dalle ore 08.30 alle ore 13.30**
- **Mercoledì dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00**
- **Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30**

Per presentare domanda è necessario fissare appuntamento presso la segreteria dei Servizi Sociali, chiamando lo 0423-617589; l'accesso sarà consentito al solo richiedente, salvo motivate eccezioni.

5) Termine per la presentazione delle domande

Le domande di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi del presente bando potranno essere presentate **dal giorno 16.09.2024 fino al giorno 31.10.2024.**

6) Istruttoria della domanda e formazione della graduatoria

Il Comune di Montebelluna procede all'istruttoria delle domande e alla formazione della graduatoria provvisoria, entro centottanta giorni dalla scadenza del bando.

A parità di punteggio le domande sono collocate in ordine crescente in relazione alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente. In caso di ulteriore parità l'ordine sarà stabilito sulla base della data di invio della domanda.

In caso di eventuali anomalie riferite alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, si fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 27, comma 4, della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 e dall'articolo 7, comma 1, lett. c) del Regolamento approvato con D.G.R. n. 1119 del 31 luglio 2018.

Nella graduatoria sono indicate anche le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

Entro dieci giorni dall'approvazione, la graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito, è pubblicata per trenta giorni nelle forme già descritte per la pubblicazione del bando.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, presso l'ATER nella quale è istituita.

La Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale 3 novembre 2017, n.39, decide i ricorsi pervenuti entro e non oltre sessanta giorni dal loro ricevimento e trasmette le risultanze al Comune o all'ATER, qualora delegata, entro quindici giorni dalla loro determinazione.

La graduatoria definitiva, redatta tenendo conto dei ricorsi decisi, dovrà essere approvata entro quindici giorni dal ricevimento delle decisioni della Commissione Alloggi.

La graduatoria definitiva, è pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria.

La pubblicazione della graduatoria provvisoria e definitiva, i punteggi attribuiti e i motivi di esclusione all'Albo pretorio online del Comune di Montebelluna costituisce notifica agli interessati, ai sensi della Legge 69/2009, art. 32, co. 1.

7) Modalità di assegnazione degli alloggi

L'assegnazione in locazione degli alloggi, agli aventi diritto, è disposta dall'Ente proprietario o delegato, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.

L'assegnazione è effettuata mediante la procedura informatica di cui all'articolo 24, comma 6, della predetta legge, sulla base degli abbinamenti tra i richiedenti inseriti in graduatoria e gli alloggi disponibili, tenuto conto della composizione dei nuclei familiari e delle caratteristiche delle unità abitative da assegnare nel rispetto dei seguenti parametri:

da mq. 28 a mq. 45	una persona (max n.1 camera)
da mq. 45,01 a mq. 65	due persone (max n.2 camere)
da mq. 65,01 a mq. 75	tre persone (max n.2 camere)
da mq. 75,01 a mq. 80	quattro persone (max n.3 camere)
da mq. 80,01 a mq. 95	cinque persone (max n.3 camere)
oltre i 95 mq	sei o più persone (4 o più camere)

Possono comunque essere effettuate assegnazioni in deroga, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 49 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, approvato con D.G.R. n. 1119 del 31 luglio 2018, tenendo conto anche della composizione del nucleo familiare e della tipologia dell'alloggio proposto, per adottare valide soluzioni, ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico e nei casi di presenza di handicappati gravi.

8) Modalità per la determinazione dei canoni di locazione.

Il canone degli alloggi viene determinato e applicato ai sensi del regolamento di cui all'art. 49 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, approvato con D.G.R. n.1119 del 31 luglio 2018.

9) Informativa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 in merito al trattamento dei dati personali.

L'informativa completa relativa alla partecipazione al presente Bando ERP 2024 è visibile e scaricabile dal sito www.comune.montebelluna.tv.it – Sezione Privacy.

10) Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del procedimento è il dott. Thomas Soldera – Responsabile dei Servizi Sociali e Ufficio Casa.

Settore “Entrate e Servizi alla Persona” - Ufficio Casa – tel. 0423 617589 – indirizzo e-mail: ufficiocasa@comune.montebelluna.tv.it .

Montebelluna, 1 agosto 2024

Il Dirigente del Settore 2°
Entrate e Servizi alla Persona
Dott.ssa Lissandron Fiorella